FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

Allegato B

al Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF)

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del Cda n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

B.1 Regolamento di organizzazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige della Fondazione Edmund Mach[1]

(ai sensi dell'art. 1 c. 5 del ROF)

[1] Regolamento introdotto con deliberazione del Cda n. 2 di data 31/01/2023, pubblicato dal 29/08/2023 con efficacia dal 01/09/2023; è stato dichiarato conforme al Regolamento provinciale di organizzazione delle scuole paritarie con nota prot. 0002064 di data 15/03/2023.

Capo I
Valori, finalità e criteri di organizzazione

Art. 1
Denominazione e stemma dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige

1. Questo è il Regolamento di organizzazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige (di seguito denominato IASMA) della Fondazione Edmund Mach (di seguito denominata FEM), con sede legale in Via E. Mach, 1 38098 S. Michele all'Adige (TN) riconosciuta quale istituzione autonoma scolastica e formativa, secondo quanto previsto dalle leggi provinciali sulla ricerca e sulla scuola.
2. Il presente Regolamento integra le disposizioni contenute nello Statuto di FEM, così come stabilito all' articolo 4 comma 2 dello stesso ed è riferito all'ordinamento e alla organizzazione dell'attività di istruzione scolastica secondaria e di formazione professionale gestita da IASMA. Esso è redatto in attuazione e nel rispetto della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito denominata legge provinciale sulla scuola) e della normativa sul riconoscimento della parità scolastica e formativa.
3. IASMA è dotato di uno stemma che lo rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, costituito dalla seguente immagine:

FONDAZIONE EDMUND MACH



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Art. 2
Principi ed autonomia della Fondazione

1. Come sancito dall'art. 4 del proprio Statuto, la FEM assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
2. La FEM è, nell'ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale sulla scuola declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.
3. L'art. 31 della legge provinciale sulla scuola attribuisce, in via esclusiva, alla FEM l'organizzazione delle attività di istruzione e formazione nelle materie agrarie, forestali, ambientali e a esse riconducibili, secondo quanto previsto nella legge provinciale sulla ricerca.
4. La FEM, tramite IASMA, provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta scolastica e di formazione professionale ispirandosi ai principi generali di cui all'art. 3.

Art. 3
Principi generali

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale sulla scuola, IASMA opera in coerenza con le finalità gestionali della FEM e si ispira ai seguenti principi generali:
 a) uguaglianza;
 b) imparzialità;
 c) solidarietà;
 d) accoglienza;
 e) integrazione;
 f) attenzione ai bisogni educativi di tutti gli studenti;
 g) diritto dovere all'istruzione e formazione;
 h) libertà di scelta delle famiglie e degli studenti;
 i) valorizzazione della libertà d'insegnamento e della professionalità dei docenti;
 j) partecipazione, efficienza e trasparenza;
 k) dialogo con le comunità locali e con tutti i soggetti di cui al Capo I della legge provinciale sulla scuola tramite informazione e comunicazione puntuale e completa del servizio educativo di istruzione e formazione professionale offerto;

l) apertura alla collaborazione con enti ed associazioni europee ed internazionali;
m) ricerca del confronto con enti e associazioni operanti nei settori agricolo, forestale e ambientale;
n) differenziazione dell'offerta educativa di istruzione e formazione professionale in relazione alle scelte educative di IASMA e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti e delle studentesse, i quali sono soggetti attivi del processo educativo;
o) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dagli strumenti di programmazione di cui al capo III, nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale e internazionale.

Art. 4
Criteri di iscrizione

1. L'iscrizione degli studenti e delle studentesse è aperta a chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione al percorso di formazione professionale o di istruzione tecnica.
2. Tale iscrizione è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative di IASMA e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e provinciali, normative e amministrative in materia, assicurando la parità di trattamento a tutti gli studenti e l'assenza di discriminazioni di alcun tipo.
3. È garantita l'integrazione e l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nonché l'accoglienza degli studenti stranieri secondo un approccio inclusivo e interculturale, in attuazione delle specifiche disposizioni in materia.
4. Nei casi di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, definiti in base alla programmazione provinciale, il Consiglio di amministrazione della FEM, su proposta del Collegio dei docenti, determina in via preventiva i criteri per l'individuazione degli studenti ammessi alla frequenza, nel rispetto delle relative disposizioni provinciali e dei criteri di equità e trasparenza. La deliberazione, adottata nel rispetto dei tempi compatibili con le conseguenti decisioni degli aspiranti frequentanti e dei loro genitori, è resa pubblica nelle forme definite per la pubblicità degli atti.

Art. 5
Criteri di organizzazione

1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 3, la FEM, tramite IASMA, provvede all'erogazione del servizio educativo e formativo, ed in particolare nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica di IASMA nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti e delle studentesse considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui la scuola interagisce;
 b) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
 c) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui IASMA concorre attraverso la formazione delle persone lungo tutto l'arco della vita;
 d) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
 e) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II
Organi

Art. 6
Organi

1. Ferme le competenze degli organi di governo, consulenza e controllo della FEM, gli organi propri di IASMA sono:
 a) il Consiglio dell'istituto;
 b) il Dirigente del Centro Istruzione e Formazione (di seguito CIF);
 c) il Collegio dei docenti;
 d) il Consiglio di classe;

e) il Nucleo interno di valutazione;
f) la Consulta dei genitori;
g) la Consulta degli studenti.

Art. 7
Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'istituto

1. Il Consiglio dell'istituto è composto da sette consiglieri, così individuati:
 a) il Dirigente quale componente di diritto;
 b) 2 rappresentanti dei docenti;
 c) 2 rappresentanti dei genitori;
 d) 1 rappresentante degli studenti;
 e) 1 rappresentante del personale non docente assegnato al CIF.
2. L'elezione dei rappresentanti dei docenti avviene nell'ambito del Collegio dei docenti. I rappresentanti dei genitori vengono eletti tra i rappresentanti all'interno della Consulta dei genitori. Il rappresentante degli studenti viene eletto tra i rappresentanti all'interno della relativa Consulta. Il rappresentante del personale non docente è eletto tra il personale in servizio presso il CIF.
3. Le elezioni possono avvenire a scrutinio segreto o in forma palese secondo la disciplina prevista dal Regolamento di istituto. La nomina spetta al Dirigente del CIF.
4. Il Consiglio dell'istituto, che dura in carica tre anni, si riunisce almeno due volte all'anno.
5. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i consiglieri in rappresentanza dei genitori.

Art. 8
Funzioni del Consiglio dell'istituto

1. Il Consiglio dell'istituto, nel rispetto delle competenze, degli indirizzi e delle direttive emanati dal Consiglio di amministrazione di FEM, delibera in merito a:
 a) il progetto di istituto contenente l'offerta educativa e formativa di IASMA, previo parere del Collegio docenti;
 b) la carta dei servizi;
 c) calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia;
 d) eventuali proposte al Consiglio di amministrazione di FEM in merito alle modifiche al presente Regolamento di organizzazione, al regolamento d'istituto, agli atti di indirizzo ed alle direttive;
 e) eventuali proposte al Consiglio di amministrazione di FEM di accordi di rete di interesse generale;
 f) eventuali proposte al Consiglio di amministrazione di FEM rispetto ad accordi di programma e di convenzioni con soggetti privati;
 g) eventuali proposte al Dirigente del CIF di accordi di rete di interesse didattico;
 h) le sanzioni disciplinari cui al DPR 249/1998 che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni.

Art. 9
Funzioni del dirigente del CIF

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, dallo Statuto e dal regolamento d'organizzazione e funzionamento della FEM, il Dirigente del CIF assicura la corretta gestione di IASMA ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio.
2. Il Dirigente esercita le funzioni previste dalla normativa di riferimento e in particolare, per IASMA:
 a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione degli organi collegiali di cui all'art. 6 comma 1, lett. a), c), d) ed e);
 b) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi educativi e formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 c) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'amministrazione della FEM, e, limitatamente alla gestione del fondo di Istituto, dal collegio docenti;
 d) adotta i provvedimenti di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
 e) presiede, anche per delega, il Collegio docenti, i Consigli di classe e il Nucleo interno di valutazione;
 f) promuove gli interventi per assicurare la qualità del servizio di istruzione scolastica e di formazione professionale, nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 g) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento di IASMA.

3. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi, il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti individuati dallo stesso.

Art. 10
Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e formativo. Il Dirigente convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto del presente Regolamento e delle attribuzioni degli altri organi di IASMA e della FEM, le modalità di funzionamento del Collegio docenti sono disciplinate nel regolamento di istituto.
4. Il regolamento di istituto definisce anche le modalità di verbalizzazione delle sedute, prevedendo in esso la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in forme tali da favorirne il coordinamento interdisciplinare.

Art. 11
Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:
 a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative e formative definite dal progetto d'Istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dalla normativa di riferimento;
 c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto di istituto;
 d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.
3. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa Consulta.

Art. 12
Composizione del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti. Del Consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano nella didattica i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
2. Fanno parte del Consiglio di classe tre rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.
3. I componenti del Consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal Regolamento di istituto e comunque entro 60 giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico/formativo.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente del CIF o da suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 13
Funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto di IASMA e della programmazione didattica, formativa ed educativa deliberata dal collegio dei docenti, nonché il compito di valutare gli studenti.
2. Il Consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione *in itinere* degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. I docenti di materie teoriche e scientifiche formulano le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sentiti gli assistenti addetti alle esercitazioni

di laboratorio che li coadiuvano nella didattica.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il Consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai contratti collettivi di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del Consiglio di classe è disciplinato dal regolamento di istituto che dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 14
Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione

1. Il Nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3 della legge provinciale sulla scuola. Il numero complessivo dei componenti è di cinque. Fanno parte del nucleo interno di valutazione:
 a) il Dirigente che lo presiede;
 b) il responsabile del sistema di gestione per la qualità;
 c) un docente;
 d) il presidente della Consulta dei genitori;
 e) il presidente della Consulta degli studenti.
2. Il componente di cui al comma 1, lett. c) è designato dal Collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione.
3. I componenti del Nucleo interno di valutazione restano in carica per un periodo di tre anni. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni entro 15 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
4. Il funzionamento del nucleo è disciplinato dal Regolamento di istituto.

Art. 15
Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio d'amministrazione di FEM, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre che degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto di istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico/formativo il nucleo riferisce degli esiti della propria attività al Collegio docenti.

Art. 16
Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti e delle studentesse alla vita della scuola e in particolare di:
 a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti di IASMA attraverso la pratica del confronto democratico;
 b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
 c) esprimere i pareri richiesti dal Dirigente del CIF, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti da IASMA; per le materie che riguardano gli studenti l'acquisizione di tali pareri è obbligatoria;
 d) presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.
2. La consulta degli studenti è composta da:
 a) i rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di classe;
 b) i rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale, in rappresentanza di IASMA.
3. La Consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente del CIF, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente o comitato di presidenza che costituisce il referente anche per il Dirigente del CIF.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il Regolamento di istituto.
5. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni. IASMA mette

a disposizione della consulta degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 17
Consulta dei genitori

1. La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita della scuola. In particolare, la consulta:
 a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori degli studenti e delle studentesse iscritti in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, ne discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti di IASMA;
 c) esprime pareri richiesti dal Dirigente del CIF, dal collegio dei docenti, dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti;
 d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;
 e) presenta proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.
2. La Consulta dei genitori è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe.
3. La Consulta dei genitori è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il Dirigente del CIF.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal Regolamento di istituto.
5. IASMA mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III
Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 18
Piano dell'offerta formativa

1. Il piano dell'offerta formativa è costituito dai seguenti documenti:
 a) il progetto di istituto;
 b) la carta dei servizi;
 c) il regolamento di istituto.

Art. 19
Contenuti del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale della scuola. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto di istituto è adottato all'inizio di ogni anno scolastico/formativo e definisce in particolare i seguenti aspetti contiene:
 a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili;
 b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati;
 c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
 e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 g) i criteri generali per la formazione delle classi e l'orario delle lezioni;
 h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;

i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
j) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali, nazionali ed estere e altri soggetti istituzionali.

Art. 20
Contenuti della carta dei servizi

1. La carta dei servizi esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti da IASMA e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi è predisposta annualmente all'inizio di ogni anno scolastico/formativo e definisce in particolare i seguenti aspetti:
 a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;
 b) i percorsi di istruzione e formazione offerti da IASMA;
 c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture della scuola;
 d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 e) i servizi amministrativi e relative procedure;
 f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 h) le procedure per i reclami;
 i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

Art. 21
Contenuti del Regolamento di istituto

1. Il regolamento di istituto disciplina:
 a) gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento di IASMA e dei relativi organi collegiali;
 b) il funzionamento della consulta degli studenti e della consulta dei genitori;
 c) i diritti e i doveri degli studenti nonché le infrazioni disciplinari e i criteri per le relative sanzioni;
 d) l'organizzazione degli orari dell'attività scolastica;
 e) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
 f) i rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
 g) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
 h) i criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
 i) i criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature didattici da parte degli studenti.

Capo IV
Qualità, controllo interno e pubblicità

Art. 22
Qualità e controllo

1. IASMA si dota di procedure volte a misurare periodicamente la qualità dei servizi offerti, secondo sistemi di qualità certificati, con particolare riferimento alla soddisfazione delle richieste degli utenti e delle loro esigenze, attraverso strumenti obiettivi e confrontabili.
2. IASMA predispone programmi ed azioni volti alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, attraverso l'articolazione di un sistema interno di pianificazione e controllo delle attività sia di gestione che di qualità dell'azione educativa e formativa, individuando gli interventi possibili di miglioramento continuo.
3. Nella realizzazione delle attività educative e formative affidate, la FEM attraverso IASMA, adegua la propria struttura ai criteri di funzionamento didattico stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.
4. Il controllo contabile e le altre forme di controllo interno di gestione sono assicurati dagli organi e dalle strutture della FEM.

Art. 23
Pubblicità del bilancio

1. Il bilancio, redatto secondo le specifiche disposizioni normative a cui è soggetta la FEM, integrato da una relazione accompagnatoria, è depositato presso la segreteria scolastica per la consultazione da parte delle componenti della comunità scolastica.
2. Il bilancio è pubblicato all'albo di IASMA in attuazione delle specifiche disposizioni provinciali.
3. La FEM assicura la separazione contabile delle attività.

Art. 24
Pubblicità degli atti

1. All'albo della FEM, sito amministrazione trasparente, vengono pubblicati, in conformità ai principi di trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, gli atti fondamentali della FEM.
2. IASMA garantisce, sul sito istituzionale, la pubblicità dei propri atti in conformità ai principi di trasparenza, democraticità e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e amministrative in materia. La pubblicità degli atti di IASMA avviene, in via generale, tramite l'albo; fatta salva la possibilità di altre forme aggiuntive nel rispetto delle norme statali e provinciali.
3. Il progetto di istituto e la carta dei servizi oltre ad essere pubblicati, vengono consegnati in estratto alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Capo V
Rapporti con il territorio

Art. 25
Partecipazione a progetti e iniziative

1. IASMA considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. IASMA, inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine IASMA partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto di istituto; in particolare IASMA promuove e attua le seguenti azioni:
 a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto di istituto;
 b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 26
Modalità

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 25, comma 1 e in attuazione dello Statuto la FEM tramite IASMA :
 a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative;
 b) può attivare forme di collaborazione con gli enti locali;
 c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità della FEM.
2. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

Capo VI
Norme finali e transitorie

Art. 27
Adozione e modifiche del Regolamento di organizzazione di IASMA

1. Il presente Regolamento di organizzazione è adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del

Collegio docenti, secondo le modalità previste dallo Statuto di FEM.

2. A seguito dell'adozione, il Regolamento è inviato alla Provincia per i controlli di competenza. In caso di rilievi da parte della Provincia, la FEM provvederà al conseguente adeguamento.
3. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della FEM.
4. Per quanto non disposto in questo Regolamento, si intendono pienamente richiamate le norme della legge provinciale sulla scuola dal D.P.P. 42-149 Leg. di data 1° ottobre 2008.

Art. 28
Entrata in vigore e norme transitorie

1. Fermo quanto stabilito dal successivo comma 2, il presente Regolamento di organizzazione entra in vigore dal mese successivo a quello della sua pubblicazione.
2. I documenti di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) e b), per l'anno scolastico e formativo 2023/24, sono adottati dal Consiglio di amministrazione di FEM.
3. Per il presente anno scolastico 2022/23 restano in vigore il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione nella seduta di data 27 luglio 2012 e i documenti programmatici adottati secondo la disciplina del medesimo.